

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Avv. Valerio Sangiovanni | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 16 ottobre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF, il ricorrente, consumatore, ha esposto che: **a)** in data 21.01.2011 veniva contattato dalla Filiale di [omissis], dell'Intermediario, presso cui aveva aperto un conto corrente, la quale lo consigliava di aprire un conto on line invitandolo all'uopo presso la sede della stessa ai fini della sottoscrizione. Durante il relativo incontro il Cliente si confrontava con l'incaricato "sulla possibilità di investire parte delle somme depositate sul proprio conto e rispondeva ad un questionario dell'operatore tramite terminale [il quale] non veniva riletto né sottoscritto" e non riceveva "alcun prospetto di titoli o altro" né autorizzava "alcun acquisto in nome e per suo conto". In tale sede venivano presi accordi per un nuovo incontro finalizzato a "verificare la proposta di fondi di investimento nonché per sottoscrivere il conto on line"; **b)** Il giorno 28.01.2011 Parte attrice, senza avere alcun ulteriore contatto con la Banca, tramite internet "riscontrava 'di aver sottoscritto' in data 27.01.2011 l'acquisto di fondi per la complessiva somma di € 15.000,00" con operazioni le cui causali erano contrassegnate da 'un asterisco' che le indicava come "soggette a verifica". Mediante un nuovo accesso avvenuto il 31.01.2011 "notando l'assenza del precedente asterisco [il Ricorrente] intuiva che fosse stato confermato l'acquisto di fondi; **c)** il giorno 02.02.2011 il correntista inviava un fax chiedendo spiegazioni su quanto accaduto ricevendo risposta il giorno successivo dall'operatore incaricato, il quale dichiarava "di esser stato autorizzato dal Cliente a comprare fondi". Veniva poi contattato direttamente dal direttore della filiale con il quale "si incontrava in presenza dell'operatore, il 09.02.2011" che "riconosceva i gravi fatti posti in essere ma che dichiarava di "non [essere] autorizzato" ad avanzare una proposta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conciliativa così come richiesta dal ricorrente. Il direttore *“chiedeva pertanto al Sig. [omissis] di soprassedere da eventuali azioni in quanto avrebbe sentito l'interno ufficio legale nella stessa giornata e avrebbe contattato subito dopo il cliente”*; **d)** nel frattempo Parte attrice riceveva 2 comunicazioni da parte di due società finanziarie che gli comunicavano *“di aver ricevuto le domande di sottoscrizioni dei fondi[.] e di aver positivamente eseguito le operazioni[.] nonché una comunicazione [dell'odierna controparte] che confermava l'apertura di un servizio titoli*; **e)** in data 21.02.2011 il direttore della Filiale in oggetto contattava telefonicamente il cliente comunicandogli l'avvenuto storno delle operazioni di acquisto titoli confermato formalmente da tre missive del 17.03.2011 inviate dagli stessi soggetti individuati nel punto che precede; **f)** il giorno 25.03.2011 veniva inviato un formale reclamo al quale la controparte *“pur rilevando una non corretta operatività da parte della filiale” comunicava “di non poter accogliere la [..] richiesta di rimborso”* avanzata con lo stesso.

Non soddisfatto di tale risposta il ricorrente si rivolgeva all'ABF evidenziando i disagi subiti e chiedendo un risarcimento di € 1000,00 per il tempo occorso nella gestione delle vertenze; € 1000,00 per l'attività stragiudiziale posta in essere dal professionista incaricato di seguirla; € 1000,00 per mancata disponibilità della somma impegnata nel supposto acquisto di titoli; € 5000,00 per danno morale che a suo dire sarebbe in re ipsa e che inoltre deriverebbe da illecita intrusione nei suoi conti on line con conseguente commissione di un non specificato reato.

Con le controdeduzioni l'Intermediario, richiamando sostanzialmente la risposta a suo tempo data al reclamo, pur rilevando *“una non corretta operatività da parte della Filiale di [omissis] derivante da una errata interpretazione delle disposizioni del”* cliente, respingeva la domanda di indennizzo avanzata in quanto *“aveva già provveduto al riaccredito dei pertinenti importi con la stessa valuta degli addebiti[.] riferiti all'acquisto dei fondi comuni, come rilevabile dall'estratto conto riferito al c/c del cliente senza determinare pertanto alcun onere per il [ricorrente] medesimo”*. Chiede quindi al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

Emerge da quanto esposto in narrativa che la vicenda relativa all'acquisto di parti di fondi comuni si è risolta prima della proposizione del ricorso essendo stato il relativo contratto sciolto, sembrerebbe per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., con effetto ex tunc.

La presente controversia concerne quindi il solo risarcimento del danno extracontrattuale, posto che la vicenda di tipo contrattuale rileva solo come fatto storico e non per i suoi effetti giuridici che sono stati cancellati.

E' pacifico tra le parti, essendo tale fatto sostanzialmente riconosciuto dalla banca resistente, che il cliente sia stato indotto a sottoscrivere un contratto di investimento con mezzi non corretti e tali da rendere non genuino il suo consenso sia in riferimento all'investimento sia in riferimento alle correlate operazioni in conto corrente. Il tema da affrontare non è tuttavia l'insufficienza del consenso al fine di istituire un vincolo contrattuale, ma la sussistenza degli elementi costitutivi di un credito risarcitorio in capo al ricorrente.

Al riguardo il Collegio osserva che pur potendosi ipotizzare una responsabilità di tipo precontrattuale in capo alla banca difetta l'elemento del danno risarcibile. Il ricorrente infatti lamenta un danno riconducibile al danno patrimoniale per essersi dovuto rivolgere ad un professionista per seguire la vicenda; ma a parte il problematico nesso causale con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la condotta della banca, si deve osservare che della consistenza di tale intervento nulla viene documentato. Pertanto sotto il profilo del danno patrimoniale, che non può essere liquidato se il danneggiato non assolve all'onere di provare il concreto pregiudizio subito (giurisprudenza costante: cfr., ex multis, Cass., 25 marzo 2009, n. 7211; e Collegio di Roma, decisione n. 1276/2010), non si può prendere in considerazione la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente. Circa il danno non patrimoniale che il ricorrente sostiene di aver subito indicando una serie di pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, si deve che simili tipologie di danno, come ha insegnato la Corte Suprema a sezioni unite, non sono in generale meritevoli di tutela risarcitoria a titolo di danno morale, poiché a tale titolo sono risarcibili ex art. 2059 c.c. solo i pregiudizi che si concretano nella lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente riconosciuta e qualificata. (Cass., sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., Sez. 3 , 27 aprile 2011, n.9422.). In assenza di un danno risarcibile la domanda risarcitoria del ricorrente non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO